

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4355 del 28/08/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA LAVANDERIA BALDINI GIANCARLO SNC (Imp. v. BOITO N. 18) SOLIERA (MO). Rif. Prot. n. 134/2018 SUAP Unione delle Terre d'Argine. Rif. Prat. n. 5203/2018 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4547 del 28/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventotto AGOSTO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA LAVANDERIA BALDINI GIANCARLO SNC (Imp. v. BOITO N. 18) SOLIERA (MO).

Rif. Prot. n. 134/2018 SUAP Unione delle Terre d'Argine.

Rif. Prat. n. 5203/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta LAVANDERIA BALDINI GIANCARLO SNC, avente sede legale in comune di Soliera (MO), v. Boito n. 18, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Soliera, v. Boito n. 18, in data 30/1/2018 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 30/1/2018 con prot. n. 1693, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di lavanderia industriale;

In data 13/3/2018, con nota prot. n. 5192, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 8/6/2018 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 11544;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata dalla Provincia di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 155 del 17/3/2015;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, con documentazione pervenuta in data 8/6/2018, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale, il Sig. Baldini Ivo, in qualità di legale rappresentante della ditta LAVANDERIA BALDINI GIANCARLO SNC, dichiara che nello svolgimento delle attività previste nell'impianto oggetto di richiesta di Modifica di A.U.A. le nuove emissioni non contribuiranno ad aumentare in modo significativo i livelli di rumore prodotti dalle attività della ditta, saranno quindi rispettati i limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Soliera, prot. n. 3332 del 7/3/2018, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da nota tecnica prot. n. 15888 del 8/8/2018, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente a scarichi di acque reflue e impatto acustico, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 155 del 17/3/2015, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. gli Allegati Acqua e Impatto Acustico senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARP AE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARP AE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARP AE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARP AE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta LAVANDERIA BALDINI GIANCARLO SNC per l'impianto ubicato in comune di Soliera (MO), v. Boito n. 18, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Modena n. 155 del 17/3/2015;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 28/8/2018 con scadenza al 28/8/2033;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Soliera
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Soliera

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta LAVANDERIA BALDINI GIANCARLO SNC (Imp. v. BOITO N. 18) SOLIERA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta LAVANDERIA BALDINI GIANCARLO SNC, svolgente attività di lavanderia industriale, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di Soliera (MO), v. Boito n. 18, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Modena n. 155 del 17/3 /2015, per la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici sono convogliate nella pubblica fognatura di via Boito;
- le acque meteoriche di dilavamento dell'area cortiliva e dei pluviali confluiscono nella pubblica fognatura di via Boito;
- le acque reflue derivanti dalle macchine lavatrici ad acqua e i reflui tecnologici confluiscono nella pubblica fognatura di via Boito, previo passaggio in n. 2 vasche tipo Imhoff per complessivi 60 mc di volume;

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nelle n. 2 vasche tipo Imhoff di cui sopra sono classificate come acque reflue industriali;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. è stato acquisito parere favorevole, con prescrizioni, prot. n. 145 del 08/01/2015, del Comune di Soliera al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, che richiama il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di AIMAG S.p.A., prot. n. 9027 del 19.12.2015;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 30/1/2018, assunta agli atti con prot. n. 1693, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente agli scarichi di acque reflue, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 155 del 17/3/2015, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta LAVANDERIA BALDINI GIANCARLO SNC, con insediamento posto a Soliera (MO), v. Boito n. 18, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavanderia industriale nel pubblica fognatura di via Boito.

Il bacino fognario di scarico è denominato COMUNE DI CARPI ed è asservito ad un impianto di depurazione di secondo livello. Il corpo idrico recettore finale è denominato FOSSETTA CAPPELLO.

Prescrizioni per le acque reflue industriali e di carattere generale

1) ai sensi dell'art. 69, comma 4, del Regolamento del Gestore Aimag per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena (approvato con delibera del C.d.A. Agenzia Ambito Ottimale del 26.06.2008), le acque reflue industriali prodotte devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3 di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, con l'eccezione dei seguenti parametri, che dovranno rispettare i limiti in deroga sotto indicati:

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE LIMITE
Solidi sospesi Totali	mg/l	500
BOD5	mg/l	Nessun limite
COD	mg/l	5000 se COD/BOD5<2.2; 2000 se COD/BOD5>2.2

Solfati	mg/l	2000
Colore	mg/l	Nessun limite
Cloruri	mg/l	3000
Tensioattivi totali	mg/l	40

2) gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati, dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;

3) i limiti di cui al precedente punto 1) devono essere rispettati presso il pozzetto di ispezione e controllo ubicato immediatamente a monte della confluenza delle reti fognarie aziendali nella fognatura pubblica e convoglianti acque reflue industriali e/o miste;

4) il pozzetto di ispezione e prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura, deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e per gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo; il manufatto, inoltre, deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;

5) viene definito in **45.000 mc/annui (max 180 mc/giorno)** il massimo quantitativo di reflu scaricabile all'insediamento nella pubblica fognatura. La necessità di incremento di detto quantitativo dovrà essere segnalata all'ente gestore;

6) il rispetto dei limiti tabellari, relativamente alle acque reflue industriali, dovrà essere riferito, di norma, ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore; campionamenti su tempi diversi o istantanei potranno essere effettuati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es.: diverso tempo di durata dello scarico, rilascio estemporaneo di sostanze liquide, pozzetto sito in zona di passaggio automezzi, ecc.), il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove siano presenti pretrattamenti di omogeneizzazione del reflu con tempo di ritenzione di almeno tre ore;

7) la ditta deve provvedere a mantenere funzionante ed efficiente il sistema di trattamento delle acque esistente costituito da n. 2 vasche tipo Imhoff per complessivi 60 mc di volume. Ogni disattivazione o malfunzionamento dell'impianto dovuto a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicato ad Aimag. I fanghi di risulta dovranno essere smaltiti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e nel rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni impartite dagli organi competenti in materia. La documentazione inerente le operazioni di manutenzione effettuate sul sistema di trattamento e sul reticolo fognario, ivi comprese quelle relative al periodico spurgo dei manufatti, deve essere conservata a cura del titolare dello scarico ed esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

8) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di reflui, fanghi ed altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art. 81 del Regolamento del Gestore Aimag Spa;

9) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;

10) l'eventuale approvvigionamento da fonti idriche alternative al pubblico acquedotto dovrà essere preventivamente segnalato all'ente gestore;

11) è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE-sac di Modena, al Comune di Carpi ed al Gestore di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

12) modifiche significative dell'insediamento (ampliamenti, ristrutturazioni, ecc...), così come variazioni di ragione sociale e/o cessazioni di attività dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto dal Legale Rappresentante allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune competente.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta LAVANDERIA BALDINI GIANCARLO SNC (Imp. v. BOITO N. 18) SOLIERA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta LAVANDERIA BALDINI GIANCARLO SNC, svolgente attività di lavanderia industriale, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Soliera (MO), v. Boito n. 18.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 30/1/2018, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 8/6/2018 con prot. n. 11544, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione 1, 2, 5, 9, 10, 13, 14, 15A, 15B, 15C, 16 17, 18, 19 e 20;
- lo spostamento del punto di emissione n. 6;
- la installazione dei seguenti nuovi punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
15D	Essiccatoio a gas
21A	Essiccatoio a vapore
21B	Essiccatoio a vapore
22	Mangano a vapore
23	Mangano a vapore
24	Essiccatoio a vapore
25	Essiccatoio a vapore
26	Essiccatoio a vapore
27	Lavaggio

• il seguente consumo di materie prime:		
- detersivi	97	t/anno
- ammorbidente	21	t/anno
- sbiancante	13	t/anno
- ipoclorito di sodio	53	t/anno
- acqua ossigenata	44,5	t/anno
- acido citrico	55	t/anno
- bisolfito di sodio	4,8	t/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Soliera con prot. n. 3332 del 7/3/2018, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 15888 del 8/8/2018, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e dalla quale si evince, per valutare la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione, la possibilità di effettuare in fase di messa a regime dello stesso una sola misurazione della portata, per i punti di emissione per i quali non sono stati fissati limiti di concentrazione massima di inquinanti;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta LAVANDERIA BALDINI GIANCARLO SNC è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Soliera, v. Boito n. 18, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - LAVAGGIO AD ACQUA

portata massima	tiraggio naturale	
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - ESSICCATOI A GAS ES3+ES3A+ES4+ES4A+ES5+ES5A

portata massima	22.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

Impianto di depurazione: Filtro a maglia metallica su ciascun essiccatoio

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - ESSICCATOIO A VAPORE 50 kg

portata massima	3.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> Filtro a maglie sottili		

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - ESSICCATOIO A VAPORE 75 kg

portata massima	4.500	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> Filtro a maglie sottili		

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - MANGANO A VAPORE

portata massima	2.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - MANGANO A VAPORE

portata massima	2.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - MANGANO A VAPORE

portata massima	2.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - LAVAGGIO AD ACQUA

portata massima	tiraggio naturale	
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 15A - ESSICCATOIO A GAS

portata massima	3.500	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> Filtro a maglie sottili		

PUNTO DI EMISSIONE N. 15B - ESSICCATOIO A GAS

portata massima	3.500	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc

Impianto di depurazione: Filtro a maglie sottili

PUNTO DI EMISSIONE N. 15C - ESSICCATOIO A gas

portata massima	3.500	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc

Impianto di depurazione: Filtro a maglie sottili

PUNTO DI EMISSIONE N. 15D - ESSICCATOIO A gas

portata massima	3.500	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - MANGANO A VAPORE

portata massima	2.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - MANGANO A VAPORE

portata massima	2.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - MANGANO A VAPORE

portata massima	1.200	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - GENERATORE DI VAPORE 2,3 MW

altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc
-------------------------------------	-----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - GENERATORE DI VAPORE 350 KW

altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc
-------------------------------------	-----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 21A - ESSICCATOIO A VAPORE

portata massima	3.500	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 21B - ESSICCATOIO A VAPORE

portata massima	3.500	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 – MANGANO A VAPORE

portata massima	2.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 23 – MANGANO A VAPORE

portata massima	2.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 24 - ESSICCATOIO A VAPORE

portata massima	3.500	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 25 - ESSICCATOIO A VAPORE

portata massima	3.500	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 26 - ESSICCATOIO A VAPORE

portata massima	3.500	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 27 – LAVAGGIO

portata massima	tiraggio naturale	
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente ai punti di emissione n. **15D, 21A, 21B, 24, 25 e 26** su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);
- Relativamente ai punti di emissione n. **22, 23 e 27** su un campionamento eseguito alla data di messa regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE-S.A.C. di Modena e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 2, 5, 6, 15A, 15B, 15C, 15D, 21A, 21B, 24, 25, 26 (per tutti portata e polveri).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito “Registro degli autocontrolli” con pagine numerate, bollate da ARPAE–Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall’accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall’articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell’evoluzione dello stato di qualità dell’aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all’aggiornamento dell’autorizzazione.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta LAVANDERIA BALDINI GIANCARLO SNC (Imp. v. BOITO N. 18) SOLIERA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta LAVANDERIA BALDINI GIANCARLO SNC svolgente attività di lavanderia industriale, è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Soliera (MO), v. Boito n. 18, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Modena n. 155 del 17/3/2015, per la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dalle attrezzature utilizzate nell'attività;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 22:00);
- l'area oggetto di intervento si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA;
- i ricettori residenziali situati in prossimità dell'attività si collocano in classe III “Aree di tipo misto, con valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA e sono identificati come R1, R2, R3, R4 e R5;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto del valore limite di zona e differenziale in periodo diurno presso i ricettori considerati;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. è stato acquisito:

- parere favorevole con prescrizioni, prot. n. 2270 del 12/02/2015, del Comune di Soliera per nulla osta di cui all'art. 8, comma 6 L. 447/95 per impiego di sorgenti di rumore, che richiama il parere favorevole, prot. 1712 del 11/02/2015, sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPA Distretto Area Nord-Modena;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, con documentazione pervenuta in data 8/6/2018, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale, il Sig. Baldini Ivo, in qualità di legale rappresentante della ditta LAVANDERIA BALDINI GIANCARLO SNC, dichiara che nello svolgimento delle attività previste nell'impianto oggetto di richiesta di Modifica di A.U.A. le nuove emissioni non contribuiranno ad aumentare in modo significativo i livelli di rumore prodotti dalle attività della ditta, saranno quindi rispettati i limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Soliera (MO), v. Boito n. 18, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta LAVANDERIA BALDINI GIANCARLO SNC, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;
- 2) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante. Allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 3) Le sorgenti di rumore da installare / utilizzare, nonché le modalità di installazione / uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc..

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.